

Codice A1502B

D.D. 26 luglio 2021, n. 423

L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 - 902 del 30.12.2019. D.D. 335 del 21.05.2020. Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19. Ammissione con riserva dell'istanza presentata da CONFCOMMERCIO



ATTO DD 423/A1502B/2021

DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: L.R. n. 34/2008, art. 43, D.lgs 14/2019. DGR n. 23 – 902 del 30.12.2019. D.D. 335 del 21.05.2020. Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese anche per contrastare l'emergenza economica derivante dall'epidemia Covid-19. Ammissione con riserva dell'istanza presentata da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona (NO).

Vista la D.G.R. n. 23-902 del 30.12.2020 avente ad oggetto: Legge regionale n. 34/2008, art. 43, D.lgs. 4/2019 - Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese. Attivazione dell'Elenco in via sperimentale;

vista la determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020 ed in particolare:

- l'Allegato "A" con il quale sono stati stabiliti procedure e termini per la presentazione delle istanze d'iscrizione all'Elenco regionale e le modalità di gestione del medesimo;
- l'Allegato "B" con il quale sono stati stabiliti i contenuti dell'Avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'Elenco regionale sopra citato;

preso atto che il citato Avviso pubblico ha previsto la presentazione delle istanze di iscrizione dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 28.05.2020, quindi dal 29.05.2020 al 18.06.2020;

vista la determinazione dirigenziale n. 407 del 29.06.2020 con la quale:

- è stato previsto l'espletamento delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle istanze e della valutazione della capacità finanziaria dei soggetti richiedenti a cura del personale interno del

Settore Politiche del Lavoro;

- è stato attivato il Nucleo di valutazione sulle istanze ammissibili, con la nomina dei componenti effettivi e supplenti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 23 – 902 del 30.12.2019 e dalle procedure stabilite dall'Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020;

preso atto dell'istanza presentata in data 18.06.2020, prot. n. 91339/A1502B del 19.06.2020, da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona, volta ad ottenere l'iscrizione all'Elenco regionale in oggetto indicato;

acquisita la valutazione del Nucleo di valutazione in data 29.07.2020, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 23 – 902 del 30.12.2019 e dalla determinazione n. 407 del 29.06.2020 (seduta del 29.07.2020), di non accoglimento dell'istanza presentata da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona (NO), per le seguenti motivazioni:

- la relazione allegata all'istanza è inadeguata a dimostrare l'esperienza pregressa (12 mesi nei tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza) nel prevenire le situazioni di criticità finanziaria ed organizzativa delle imprese e di essere in grado di fornire i servizi previsti dall'Avviso pubblico;
- la relazione sulle attività presenta contenuti identici a quelli di ASCOM Novara e ASCOM VCO, senza personalizzazione dell'attività;

dato atto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con nota prot. n. 100240/A1502B del 16.08.2020, secondo le disposizioni previste dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dall'art. 17 della L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

preso atto che, nei termini previsti dalle normative sopra citate, sono pervenute osservazioni ai motivi ostativi da parte di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona in data 26.08.2020, prot. n. 100720/A1502B del 27.08.2020 e che le stesse sono state valutate dal Nucleo;

acquisita la valutazione del Nucleo di valutazione in data 28.08.2020, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 23 – 902 del 30.12.2019 e dalla determinazione n. 407 del 29.06.2020 (seduta del 28.08.2020), di non accoglimento delle osservazioni pervenute da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona, tenuto conto che con le medesime non è stato dimostrato alcun elemento in grado di modificare la legittimità della predetta comunicazione dei motivi ostativi, in quanto:

- le osservazioni pervenute, a seguito di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, seppure meglio esplicitano le attività prestate dall'istante in materia finanziaria ed organizzativa, non aggiungono alla documentazione iniziale elementi idonei a comprovare "l'esperienza pregressa della capacità di erogare i servizi richiesti al punto del 3) dell'Avviso". Il nucleo valuta la dimostrazione del predetto requisito con riferimento all'effettiva esperienza pregressa del soggetto di almeno 12 mesi nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza, mentre non è valutabile la capacità futura di erogare i servizi richiesti in quanto non è possibile valutare un evento futuro;

preso atto:

- della determinazione dirigenziale n. 605 del 19.10.2020 di reiezione dell'istanza presentata da

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona (NO) per la motivazione sopra richiamata;

- del ricorso numero di registro generale 30-2021 presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona (NO), per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e/o altra idonea misura cautelare delle:
 - determinazione dirigenziale n. 605 del 19.10.2020 di non accoglimento dell'istanza presentata da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona;
 - della determinazione dirigenziale n. 568 del 05.10.2020 avente ad oggetto l'Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente tra le associazioni e Fondazioni inserite nell'elenco regionale;
- dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 53/2021 sul ricorso predetto che ha respinto l'istanza cautelare;
- del ricorso presentato al Consiglio di Stato (sezione quinta) da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 53/2021;
- dell'Ordinanza del Consiglio di Stato (sezione quinta) che ha accolto l'appello e l'istanza cautelare in primo grado e ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato e ordina all'Amministrazione resistente di iscrivere la ricorrente **con riserva** nell'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese, in attesa dell'udienza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

ritenuto in adempimento della predetta Ordinanza del Consiglio di Stato di iscrivere **con riserva** all'Elenco regionale indicato in oggetto la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE di Arona, in attesa della statuizione definitiva sul ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23 - 902 del 30.12.2019 e dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3167/2021;

determina

Di accogliere **con riserva** l'istanza di iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese

PMI sul territorio piemontese, presentata da CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ALTO PIEMONTE con sede legale in Corso Liberazione n. 18 – ARONA (NO), codice fiscale 91018380039, in adempimento dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3167/2021 ed in attesa della statuizione definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte sul ricorso, di cui in premessa, presentato dal soggetto predetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 *“Pubblicità degli atti amministrativi”* dello Statuto e dell'art. 5 *“Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico”* della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore
- Susanna Barreca -

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero